

MP

**MATTEO POZZI
AVVOCATO**



CORSO DI FORMAZIONE IN “DIRITTO DEL LAVORO SPORTIVO”

Il professionismo sportivo e i rapporti di collaborazione nel dilettantismo

Avv. Matteo Pozzi

Docente Scuola dello Sport CONI Lombardia

Milano, 27 novembre 2019

I SODALIZI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI

L'organizzazione dello sport in Italia

“LA STRUTTURA PIRAMIDALE”



SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

- Tra i soggetti dell'ordinamento sportivo nazionale (ed internazionale) vi sono persone fisiche (atleti, tecnici e dirigenti,) e persone giuridiche (Enti federali, Società ed Associazioni Sportive)
- **I sodalizi sportivi si pongono in due ordinamenti: statale e sportivo (autonomo ex L. 280/2003)**
- Le Società ed Associazioni sportive costituiscono la struttura portante dello sport italiano e dal loro sviluppo dipende la diffusione della pratica sportiva

Le società ed associazioni sportive in generale

- La Legge istitutiva del CONI (n. 426/1942) prevedeva l'impiego di forme associative di diritto privato ("società ed associazioni sportive") per l'organizzazione dell'attività sportiva
- Riconoscimento da parte del CONI ed assoggettamento all'attività disciplinare e tecnica delle FSN (mediante AFFILIAZIONE)

Il “riconoscimento sportivo”

- Art. 6 Statuto CONI: delega il potere di riconoscimento di società ed associazioni sportive a FSN, Discipline Associate e EPS;
- Art. 29 Statuto CONI: per effetto del riconoscimento i sodalizi sportivi diventano a tutti gli effetti **“Soggetti dell’Ordinamento Sportivo”**
- Effetti (art. 29 comma 4): ***“devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport”***

I compiti da Statuto CONI

- Art. 29 comma 5 **“(in particolare quelle professionistiche) devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva”**
- Art. 29 comma 6 **“devono mettere a disposizione delle rispettive FSN gli atleti selezionati per fare parte delle rappresentative nazionali italiane”**

Riferimenti anche a Statuti e regolamenti Federali di appartenenza

I sodalizi sportivi in Italia

Professionalistici (art. 10 L. 91/1981)

Dilettantistici (Art. 90 L. 289/2002)

PARTE I

LE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Le società sportive professionistiche

- Art. 23 Statuto CONI: ogni FSN, in presenza di determinati presupposti, può richiedere al CONI l'istituzione del settore professionistico nell'ambito dell'attività sportiva svolta
- L'istituzione del settore professionistico da parte della FSN è possibile mediante specifica previsione statutaria in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno ed a condizione che la relativa attività sia ammessa dalla rispettiva Federazione Sportiva Internazionale
- Art. 29, comma VI *bis* Statuto CONI: controlli da parte di FSN e CONI per il regolare svolgimento dei campionati (vigilanza)
- Affiliazione della società sportiva ad una FSN che riconosce il settore professionistico → applicazione Legge 23 marzo 1981 n. 91 (LEGGE SUL PROFESSIONISMO SPORTIVO)

Art. 10 Legge n. 91/1981

REQUISITI PER POTERE STIPULARE CONTRATTI CON ATLETI PROFESSIONISTI:

- Costituirsi nella forma di S.p.a. o di S.r.l.
- Obbligo di nomina del Collegio Sindacale (deroga art. 2477)
- Prevedere, in via esclusiva, lo svolgimento di attività sportive ed attività connesse o strumentali
- Prevedere che una parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a squadre giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva
- Affiliazione ad una FSN con settore professionistico

L'affiliazione delle società sportive professionistiche (riconoscimento sportivo)

- Affiliazione ad una FSN “professionistica” come atto necessario ex L. n. 91/1981 (art. 10)
- **Prima di procedere con il deposito dell'atto costitutivo presso il Registro Imprese, a norma dell'art. 2330 c.c., la società deve ottenere l'affiliazione ad una o più FSN riconosciute dal CONI (contrasto dottrinario)**
- Come può compiere un atto se non è ancora pervenuta la c.d. “esistenza giuridica” che avviene – di norma - con l'iscrizione nel Registro delle Imprese (per acquisto della personalità giuridica) ? **Si presuppone un provvisorio accoglimento dell'affiliazione** (vedi anche art. 23 Statuto CONI che rimanda alle singole FSN l'emanazione di indirizzi generali in tema di affiliazione e riconoscimento sportivo)

segue

- Da ciò ne deriva che la Società sportiva che non abbia conseguito l'affiliazione ad una FSN del CONI manca di un requisito per la sua costituzione e giuridica esistenza. Non solo quale società “**professionistica**” ex L. 91/1981, ma altresì come società di diritto comune difettando a tale ultimo fine la “**causa societaria**” tipica così come richiesta ex art. 2247 c.c.
- L'affiliazione può essere revocata dalla FSN per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sociale (avverso tali decisioni è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva CONI che si pronuncia entro 60 gg)

L'effetto della “sentenza Bosman” sulla L. 91/1981

- Art. 10 L. 91/1981 ante riforma: “***gli utili devono essere interamente reinvestiti nelle società per il perseguimento dell’attività sportiva***”
- Dopo la Sentenza “Bosman” viene meno l’obbligo dell’indennità di preparazione e formazione per i trasferimenti di un calciatore da una società all’altra (c.d. “*parametro zero*”), poiché limitativa del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’ UE
- Rappresentavano crediti iscritti all’attivo dello Stato patrimoniale dei bilanci
- **Legge n. 586/1996 (modifica art. 6 e 10 della L. 91/1981)**
- Eliminato il divieto di distribuzione di utili ai soci, stabilendo la sola destinazione del 10% per il settore giovanile, addestramento e formazione tecnico sportiva

Il sistema dei controllo delle Società Sportive Professionistiche (principi generali)

- Delibera Consiglio Nazionale CONI del 23 marzo 2004 ha fissato i criteri generali con cui devono essere effettuati i controlli sulle società sportive professionistiche da parte delle FSN con specifico organismo di controllo e vigilanza (es. COVISOC):
 - Essere in regola con i pagamenti delle retribuzioni dipendenti e collaboratori e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e con il versamento delle ritenute fiscali
 - Essere in regola con gli adempimenti fiscali ed il versamento delle relative imposte;
 - Presentazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio regolarmente certificato da società di revisione;
 - Presentare stato patrimoniale ed il conto economico trimestrale regolarmente certificato da società di revisione accompagnato da un budget che garantisca l'equilibrio finanziario allo svolgimento dell'intera stagione agonistica
 - Financial Fair Play

Equiparazione a società di capitali commerciali: possibilità di quotazione in borsa (es. Juventus FC)

PARTE II

I SODALIZI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche per l'ordinamento statale

- Organizzano e promuovono in forma associata lo sport di base → funzione socio-educativa
- Prima del 2002: rimando alle norme del Codice Civile → artt. 14 e seguenti c.c. (accezione “negativa” con il professionismo)
- **Legge n. 289/2002 → articolo 90** (26 commi): grandi novità in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche riguardo aspetti costitutivi, statutari e fiscali (**Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica**)

L'attività dilettantistica può essere svolta alla luce del comma 17 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) esclusivamente da sodalizi costituiti in forma di:

- **SOCIETÀ DI CAPITALI;**
- **COOPERATIVE;**
- **ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO** (con e senza personalità giuridica)

Il sodalizi sportivi dilettantistici ex L. 289/2002

- **Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (art. 36 e ss. c.c.)**
- Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute (art. 14 c.c.)
- **Società Sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a r.l.)**
- Società sportive dilettantistiche per azioni (SSD p.a.)
- Società cooperativa sportiva dilettantistica
- **ASSENZA SCOPO DI LUCRO**

Contenuto Statuto ex art. 90

- Denominazione;
- Oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- **L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;**
- Le norme dell'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali → ad eccezione delle SSD o CSD per cui valgono le disposizioni del Codice Civile
- Obbligo di rendicontazione economico-finanziaria e approvazione della stessa;
- Modalità di scioglimento dell'associazione
- Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento

La società sportiva di capitali (L. 289/2002)

Caratteristiche comuni

1)AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

2)ASSENZA SCOPO DI LUCRO

3)I soci godono del beneficio della responsabilità limitata

4)Il potere di amministrazione (CdA) è separato da quello di socio: il potere può essere assegnato a terzi non soci

5)L'insieme di tutte le quote di proprietà in mano ai vari soci forma un unico organo: **l'Assemblea** che delibera a maggioranza di capitale presente ed è competente per la nomina e revoca degli amministratori, azione di responsabilità, approvazione bilancio, ecc.

6)Collegio Sindacale: organo di controllo della gestione amministrativa

7)La qualità di socio è liberamente trasferibile

8)Iscrizione Registro Imprese + P. IVA

9)Redazione di bilancio secondo le normative vigenti

Legge di Bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 ... una occasione persa

Società sportiva dilettantistica lucrative (art. 1 commi 353-355)

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

Art. 13 D.L. 87/2018 convertito con L. 96/2018 ha abrogato i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, art. 1 della L. 205/2017 ovvero tutta la disciplina delle c.d. “SSD lucrative” e dell’inquadramento come “collaborazione coordinata e continuativa delle prestazioni sportive dilettantistiche” (esercizio diretto o amministrativo-gestionali)

Resta salvo il limite dei 10.000 € entro il quale non trova applicazione alcuna forma di ritenuta fiscale

SSD e art. 2463*bis* c.c.

- Inapplicabilità della veste giuridica di società a r.l. “semplificata” per il sodalizio societario dilettantistico ex art. 90 L. 289/2002
- Comma II art. 2463*bis* impone che l’atto costitutivo sia redatto per atto pubblico in conformità al **modello standard** tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Le clausole del modello standard sono “inderogabili” (art. 9 comma 13, lett. b) *bis* del D.L. 76/2013)
- Impossibilità di adeguare gli statuti ai criteri e parametri previsti ex art. 90 L. 289/2002 anche ai fini del riconoscimento sportivo (es. accettazione norme CONI)

Trasformazione da ASD in SSD di capitali

- Trasformazione c.d. “eterogenea”
- Problema dell’interpretazione dell’art. 2500*octies* post novella del 2003 che non prevedeva quali enti ammessi alla procedura le associazioni non riconosciute (teoria minoritaria)
- Problema non sussiste perché rimane invariato l’assenza dello scopo di lucro → trasformazione **“casualmente omogenea” (vedi Circolare CNN 17.09.2004 e nota del 04.05.2006) + L. 128/2004 ammissibile passaggio da ASD a società professionistica**
- Non è una vicenda “estintiva” bensì una mera mutazione formale dell’organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuità
- Infatti, le obbligazioni gravanti sull’ente trasformato conservano la loro natura e le conseguenze connesse
- Non si crea un nuovo ente (SSD) distinto da quello originario (ASD) ma solo una “modificazione dell’atto costitutivo, della struttura e della forma, rimanendo inalterata l’identità del soggetto titolare dei rapporti costituiti anteriormente alla trasformazione”
- CONTINUITA’ dei rapporti giuridici ex art. 2498 c.c.: conservazione di tutti i diritti e gli obblighi facenti capo all’associazione (ASD)

Perché trasformarsi ?

- Naturale “evoluzione” di un sodalizio sportivo dilettantistico
- Gestione complessa dell’attività sportiva (impianto) legato al regime delle responsabilità per autonomia patrimoniale perfetta
- Necessità di una “**perizia di stima**” (Consiglio Notarile di Milano): *si deve riconoscere che anche la trasformazione eterogenea in società di capitali debba applicarsi in via estensiva il comma 2, art. 2500-ter c.c. dettato in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali*
- Art. 2500-ter c.c. prevede che **il capitale risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e** deve risultare da perizia di stima redatta ex artt. 2343 e 2465 c.c.
- **Imposizione dell’ordinamento sportivo (es. campionati di massima serie di sport “dilettantistici”)**

Come avviene la trasformazione

- Delibera di trasformazione con quorum costitutivi e deliberativi previsti per lo scioglimento dell'ASD in presenza di trasformazione eterogenea (art. 2500-oties c.c.), ovvero i tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto
- Se lo Statuto prevede una maggioranza semplice ? Per giurisprudenza si può procedere
- Perizia di Stima
- Notaio (atto pubblico)

segue

- Continuità rapporti giuridici (art. 2498 c.c.)
- Mantenimento della medesima affiliazione e dello stesso “storico” codice di affiliazione a FSN o EPS
- Subentro in tutti i rapporti attivi/passivi già in capo alla ASD (utenze, locazione, ecc.)
- ***ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 2500-quinques “la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima dell’atto di trasformazione se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”***

I sodalizi sportivi dilettantistici

- **Associazioni e Società sportive:** sono il nucleo base dal quale parte tutta la struttura e l'organizzazione dello sport in Italia
- **Oggetto tipico:** esercizio dell'attività sportiva svolta attraverso i propri associati
- **Statuti ex art. 90 L. 289/2002**
- **Affiliazione del sodalizio ad una Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI**
- **Tesseramento** dei propri atleti e/o associati

RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Il riconoscimento sportivo dei sodalizi dilettantistici: iscrizione al “Registro CONI”

- Fonti normative: art. 7, Legge n. 186/2004 e delibera istitutiva n. 1288 dell’11 novembre 2004 del Consiglio Nazionale CONI
- Duplice valenza
 - i) Stabilire uno strumento attraverso il quale “**riconoscere ai fini sportivi**” le associazioni e società sportive dilettantistiche come previsto dall’art. 5, comma 5, lett. c) D.Lgs. 242/1999;
 - ii) Stilare un elenco delle ASD e SSD previsto dall’art. 7, Legge n. 186/2004, cioè quello che annualmente il CONI deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate ed altri Enti accertatori.
 - iii) CONI è “**unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche** (Art. 6 L. 186/2004)

Delibere Consiglio Nazionale CONI (discipline sportive riconosciute)

- Delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016, parzialmente rettificata dalla Delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017 con le quali è stato redatto l'elenco delle discipline (396) che possono ritenersi "attività sportive dilettantistiche" e che quindi consentono al sodalizio e soggetto che le pratica l'iscrizione al Registro CONI
- Operatività: 1 gennaio 2018
- **L'iscrizione al Registro CONI è condizione per mantenere la qualifica di sodalizio (ASD/SSD) "sportivo dilettantistico" ex art. 90 L. 289/2002 e, quindi, applicare tutte le agevolazioni fiscali, contributive e retributive previste**
- NON viene codificata una definizione di SPORT
- Elenco che tiene conto di discipline di scarsa notorietà ed esclude alcune molto praticate

IL REGISTRO CONI 2.0

ATTIVITA' SPORTIVA - Per "attività sportiva" si intende lo svolgimento di **eventi sportivi organizzati dall'Organismo sportivo di riferimento**. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione); 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

ATTIVITA' DIDATTICA - Con "attività didattica" si indicano i **corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione**. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

ATTIVITA' FORMATIVA - Con "attività formativa" si indica **l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo**. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

DISCIPLINE SPORTIVE - L'elenco delle "discipline sportive" è indicato nell'Allegato 1.1 del presente Regolamento. Detto elenco è aggiornato dalla Giunta Nazionale che tiene conto dei riconoscimenti del CIO.

IL REGISTRO CONI 2.0

[ART. 3] → *L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti :*

- abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;
- abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;
- svolgano comprovata attività «sportiva» e «didattica» nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;
- abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione.

Effetti del riconoscimento “sportivo” del sodalizio sportivo dilettantistico

- Conformità elementi statutari ex art. 90 L. 289/2002 (civilistico)
- Riconoscimento “sportivo” mediante **iscrizione Registro CONI** conseguente ad affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata ed Enti di Promozione Sportiva



- Benefici fiscali (agevolazioni)
- Possibilità di concludere accordi di collaborazione sportiva dilettantistica i cui compensi (rimborsi, premi, ecc.) saranno collocati tra i c.d. “**redditi diversi**” ex art. 67 comma I lett. m) TUIR (sia per esercizio attività sportiva in forma diretta che per i co.co.co amministrativo-gestionale di natura non professionale)
- Esenzione contributiva

E' sufficiente iscrizione a Registro CONI ?

La sez. lavoro della Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 20.03.2019 afferma che per usufruire delle agevolazioni previste nei confronti dei collaboratori sportivi di una ASD (nel caso di specie istruttori)

"... la finalità sportiva debba essere perseguita con modalità tali da far emergere l'assenza di interesse economici lucrativi e più genericamente di guadagno patrimoniale sottesi all'attività stessa ... non appare a tal fine sufficiente il riconoscimento della finalità sportiva dilettantistica da parte del Coni ed è poi evidente che tanto più tale indagine deve essere penetrante quanto più ci si trovi, come nel caso di specie, nell'ambito di organizzazioni che si occupino prevalentemente di attività di mera cura dell'esercizio fisico (fitness, aerobica, body building..) come tali gestibili anche in forma spiccatamente commerciale"

La giurisprudenza tributaria

- **Ordinanza Cass. Civ. n. 10393/2018 del 30.04.2018**: per beneficiare delle esenzioni di imposta, alla ASD **non basta provare la regolare iscrizione al CONI**, ma deve dimostrare lo svolgimento effettivo dell'attività associativa, del coinvolgimento dei soci e l'assenza del fine di lucro.
- L'avviso di accertamento era stato impugnato e dichiarato illegittimo in appello sul solo presupposto che l'ente associativo dilettantistico fosse regolarmente iscritto a Registro CONI ("unico ente certificatore").
- Secondo la Cassazione *"le agevolazioni per le ASD sono conseguenti non solo alla veste giuridica dell'ente ma anche e soprattutto all'effettivo svolgimento di attività non lucrativa"*.

Le obbligazioni delle a.s.d. non riconosciute ex art. 36 del Codice Civile

- Art. 38 Codice Civile **“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune”**;
- Sprovviste di personalità giuridica, ma dotate di “autonomia patrimoniale c.d. IMPERFETTA” → **“rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”**, senza che le stesse possano invocare il beneficio della preventiva escussione sul fondo comune (come avviene per le società di persone);

Cass. Civ. sentenza 10.09.2009 n. 19486

“La responsabilità solidale e personale ex art. 38 c.c. non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza istituzionale dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi con la creazione di rapporti obbligatori con terzi”.

Cassazione Civ., sent. n. 25748/2008

Il titolare dell'ente, dunque, non risponde personalmente con l'associazione qualora non abbia “**concretamente**” ed effettivamente agito per conto della stessa.

Pertanto, “chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente”

Questioni particolari (debito tributario)

La responsabilità può ricadere anche su componenti del Consiglio Direttivo di una a.s.d. ?

SI: se è dimostrata e comprovata che il Consigliere ha effettivamente compiuto **atti diretti di gestione (il suo nome risultava dal Modello Unico)** e, quindi, costui ne può rispondere personalmente e solidalmente con il sodalizio ex art. 38 c.c., Il comma.

Riferimenti: CTP Brescia Sentenza n. 469/1/2018 – Cass. 20485/2013

Limiti temporali: poteri di investitura della carica

Onere probatorio per escludere la responsabilità solidale: dimostrare di non avere avuto alcuna ingerenza con l'attività negoziale dell'ente (Cass. Ord. N. 22861/2018).

ASD e responsabilità dei soci

- La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore di una associazione non riconosciuta (asd) costituisce titolo esecutivo anche nei confronti dell' associato/i illimitatamente responsabile ?
- **Principio art. 38 c.c.** ⇒ gli associati rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti del fondo comune e, personalmente ed illimitatamente, ***solo in quanto abbiano negoziato per conto dell' associazione (Cass. Civ., sentenza n. 29754/2011)***
- La responsabilità personale e solidale non è collegata ai poteri di rappresentanza MA all'attività negoziale svolta per conto dell'associazione e risoltasi con la creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed il terzo

Responsabilità per i debiti tributari

- Principio generale: gli Amministratori hanno l'obbligo di osservare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ("buon padre di famiglia")
- Riferimenti: art. 18 c.c. per associazioni e art. 2392 e ss. c.c. per società
- Art. 38 c.c. (per le "non riconosciute"): accanto alla responsabilità dell'associazione (fondo comune quale garanzia) vi è quella di chi ha agito in nome e per conto di essa
- **Cass. n. 12473/2015**: l'art. 38 c.c. nega l'automatica individuazione di responsabilità patrimoniale del Presidente di una ASD per i debiti di vario genere, *anche tributari*, gravanti sull'ente
- La responsabilità solidale non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione bensì all'attività concretamente svolta
- **"in ambito fiscale sarà chiamato a rispondere solidalmente con l'ASD stessa, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessa gestione associativa nel periodo considerato"**

La responsabilità ex art. 38 c.c. per le obbligazioni da lavoro sportivo

Risponde personalmente e solidalmente con la ASD colui che ha agito in nome e per conto della stessa in relazione all'attività negoziale intervenuta con il collaboratore.

La firma della lettera di incarico/contratto e l'esecuzione dei pagamenti da parte del Presidente di una a.s.d. integra siffatta responsabilità anche se – in concreto – lo stesso non ha avuto alcuna ingerenza nella gestione del rapporto lavorativo con il prestatore d'opera (**Cass. n. 24874/19 del 04 ottobre 2019**)

Tutela dell'affidamento del terzo e carattere accessorio della responsabilità ex art. 38 II comma c.c. al pari della garanzia "ex lege" assimilabile alla fidejussione

La tutela della privacy nello sport

- **Reg. UE 679/16 e D.Lgs. N. 101/2018 (modifica al Codice Privacy D.Lgs. 196/2003)**
- Il sodalizio sportivo è titolare del trattamento
- Dati personali e particolari (salute) + immagini (sito, social network, ...)
- CONSENSO LIBERO ED INFORMATO DELL'INTERESSATO
- PIENA RESPONSABILIZZAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (ASD O SSD) C.D. "ACCOUNTABILITY"
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL TRATTAMENTO STESSO E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE IDONEE ED ADEGUATE AD EVITARE "DATA BREACH"
- Il dato contenuto nella c.d. "visita medico sportiva" è PARTICOLARE (prima era definito "sensibile") secondo l'art. 9 del GDPR
- Il suo trattamento sarebbe **vietato** tranne quando l'interessato ha prestato il proprio consenso **in maniera ESPLICITA per una o più finalità specifiche (art. 9 GDPR lett. a) → INFORMATIVA E SPECIFICO CONSENSO**
- Il Garante Privacy, con provvedimento del 08.10.2018, ha introdotto **l'obbligo** per ASD e SSD di tenere il Registro dei Trattamenti ex art. 30 GDPR con riferimento ai dati sanitari trattati

Quali dati trattano i sodalizi sportivi ?

TITOLARE: società o associazione sportiva → fonte di responsabilità in caso di “data breach”

L'interessato è sempre una persona fisica

- SOCI/ASSOCIATI
- ATLETI
- TECNICI
- DIRIGENTI
- COLLABORATORI
- TIFOSI
- ...

Il trattamento dei dati della ASD/SSD (informativa)

PER I PROPRI COLLABORATORI/DIPENDENTI (ex.

- 1) **Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali.**
- 2) **Tipologia di dati e di trattamento.**
- 3) **Finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati.**
 - a) **Esecuzione del contratto di lavoro/collaborazione;**
 - b) **Adempimenti degli obblighi di legge (es. sicurezza sul lavoro);**
 - c) **Consenso (welfare, foto, ecc.)**
- 4) **Condivisione dei dati.**
- 5) **Conservazione dei dati.**
- 6) **Profilazione e Diffusione dei dati.**
- 7) **Sicurezza dei dati.**
- 8) **Diritti dell'interessato.**

La legge 8 agosto 2019 n. 86 ... work in progress

- Legge delega (termine agosto 2020)
- Ordinamento Sportivo
- Centri Sportivi Scolastici
- Disciplina Titolo Sportivo
- Organi Consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi
- Disposizioni in materia di professioni sportive, anche dilettantistiche (art.5)
- Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive ed accesso all'esercizio della professione di agente sportivo
- Disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (impianti)
- Sicurezza nelle discipline sportive invernali (riforma L. 363/2003)

IL DISEGNO DI LEGGE n. 999/2018

PROFESSIONI E COLLABORAZIONI IN AMBITO SPORTIVO

Il DDL introduce (art. 5) tre fondamentali categorie relative allo svolgimento della pratica sportiva da parte dei soggetti coinvolti: professionisti (già disciplinati con L. 91/1981), dilettanti (ex art. 90 l. 289/2002) e (novità) i **semiprofessionisti**.

Questi ultimi, sono definiti come coloro che svolgono ***“in via stabile e principale attività sportiva o motoria di interesse generale”*** verso sodalizi sportivi dilettantistici iscritti a Registro CONI che possano prevedere, fra l'altro, ***“anche finalità lucrative”*** (reintroduzione della SSD lucrative?).

- l'introduzione alcuni principi di base circa la disciplina da applicare a suddetti prestatori d'opera, ovvero:
- Adozione del regime agevolato per i compensi erogati ex art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR anche a soggetti già titolari di propria posizione previdenziale ed assicurativa, considerandoli anch'essi “redditi diversi”, indipendentemente dal loro ammontare (quindi anche sopra la soglia dei 10.000,00 €?);
- Per i soggetti privi di propria posizione assicurativa e previdenziale, provvedere all'iscrizione a gestione separata presso INPS relativamente alla parte eccedente ex art. 69 del TUIR (€ 10.000,00);
- Abrogare l'assicurazione obbligatoria presso ENPALS di impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive.

MP

MATTEO POZZI
AVVOCATO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Matteo Pozzi

matteo@avvocatomatteopozzi.it

Corso Buenos Aires, 60 Milano

Tel. 02.20520565
